

UNIONE DI COMUNI
“DALL’ADIGE AL FRATTA”

Comuni di: Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe, Terrazzo
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE NEL SISTEMA
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI.**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DELL’UNIONE
N. 11 DEL 13 NOVEMBRE 2013**

INDICE

TITOLO I – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 1 – Finalità del regolamento	3
Art. 2 – Settori di intervento.....	3
Art. 3 – Destinatari	3
TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI ...	4
Capo I – Adempimenti procedurali	5
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda.....	4
Art. 5 – Procedura di erogazione dell’intervento	4
Capo II – Limiti reddituali	5
Art. 6 – Indicatore situazione economica equivalente	5
Art. 7 – Minimo vitale e soglia di disagio.....	5
TITOLO III – TIPOLOGIE DI INTERVENTO	5
Capo I – Contributi alla Persona	5
Art. 8 – Contributo economico per fabbisogni di carattere primario	5
Capo II – Prestazioni Sociali	6
Art. 9 - Servizio professionale di assistenza sociale e servizio assistenza domiciliare..	6
Art. 10 - Servizio di telesoccorso/telecontrollo.....	7
Art. 11 - Soggiorni climatici	7
Capo III – Interventi a favore di soggetti ospitati presso strutture residenziali e semi-residenziali di natura socio-sanitaria	7
Art. 12 – Definizione e disposizioni generali.....	7
Art. 13 – Retta a carico dell’anziano.....	8
Art. 14 – Concorso al pagamento delle rette dei tenuti agli alimenti.....	8
Art. 15 – Obbligo del Comune al pagamento delle rette.....	9
TITOLO IV - ALTRE PROVVIDENZE	9
Capo I - Provvidenze a favore di Enti ed Associazioni	9
Art. 16 - Provvidenze per le Associazioni e i Gruppi	9
Art. 17 - Contributi a seguito di Convenzioni	9
Capo II - Modalità per l'erogazione	9
Art. 18 - Documentazione	10
Art. 19 - Istruttoria	10
Art. 20 - Erogazione dei contributi	10
TITOLO V - ALBO BENEFICIARI	10
Art. 21 - Istituzione albo	10
Art. 22 - Struttura dell'albo	11
Art. 23 - RegISTRAZIONI	11
Art. 24 - Gestione e aggiornamenti	11
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 25 – Limite degli interventi economici.....	11
Art. 26 - Delega di attività sociali all'ULSS	11
Art. 27 - Utilizzo dei dati personali	12
Art. 28 – Abrogazione di norme e disposizioni transitorie	12

TITOLO I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. L'erogazione di servizi socio-assistenziali, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici, privati e associazioni che operano nell'ambito sociale da parte dell'Unione di Comuni "Dall'Adige al Fratta" (in prosieguo chiamata UNIONE), sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano, di fatto, le pari opportunità dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana e sociale in ogni sua espressione.
3. Per la concessione di servizi, finanziamenti e benefici economici a soggetti privati, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 109/98, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Settori di intervento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, di norma, negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale:
 - I. Contributi alla persona
 - II. Prestazioni Sociali
 - III. Interventi a favore di soggetti ospitati presso strutture residenziali e semi-residenziali di natura socio-sanitaria
 - IV. Contributi e vantaggi economici a Enti ed Associazioni che operano nel settore sociale.

Art. 3 – Destinatari

1. Hanno diritto di chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nei comuni associati all'Unione (Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo) e risultino in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. Non possono accedere agli interventi di cui al successivo art. 8 coloro i quali, pur trovandosi in situazione di disoccupazione e in condizioni psico-fisiche idonee all'impiego, non abbiano risposto alle chiamate di assunzione da parte del Centro per l'Impiego.
3. L'Unione sostiene gli Enti, le associazioni, i Comitati, i Gruppi, le Cooperative che operano nel territorio di competenza senza scopo di lucro nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari.
4. IL'Unione può anche erogare benefici a Enti, associazioni, Comitati, Gruppi, Cooperative a carattere comprensoriale, provinciale, regionale e nazionale che operino nei campi di cui al precedente comma 3.

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

Capo I – Adempimenti procedurali

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta conformemente ai modelli predisposti dall'ufficio preposto, è corredata da una dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi di legge e secondo i modelli-tipo approvati con D.P.C.M. del 18.05.2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ivi compreso l'eventuale possesso di beni mobili soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2683 del Codice Civile, e le finalità per le quali è richiesto l'intervento, o da autocertificazione attestante la condizione economica non rilevabile dalla dichiarazione suddetta, anche sulla base di sopraggiunte nuove e diverse condizioni economiche.
2. L'Unione ha facoltà di richiedere ogni eventuale altro documento/certificazione ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. L'Ufficio addetto all'istruttoria, in caso di ragionevole dubbio sull'ISEE presentato (troppa disparità tra lo stile di vita conosciuto e la dichiarazione reddituale), procederà d'ufficio a tutti gli accertamenti necessari a stabilire la veridicità di quanto dichiarato.
5. E' facoltà dell'Unione, tramite i Servizi Sociali, attivarsi direttamente nel caso di soggetti incapaci o impossibilitati a presentare la domanda.

Art. 5 – Procedura di erogazione dell'intervento

1. Le istanze di cui all'art. 4 sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che provvederà al controllo della regolarità della documentazione prodotta nonché alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'intervento richiesto.
2. Nella fase istruttoria l'Assistente Sociale, allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, provvederà ad eseguire le opportune verifiche, attraverso le metodologie e le tecniche del servizio sociale, e a relazionare all'Unione predisponendo un progetto di intervento.
3. Espletata la fase istruttoria, il responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione provvederà, sulla base del budget assegnatogli, con propria determinazione, a stabilire se provvedere alla concessione ed il tipo di intervento.
4. La concessione degli interventi, come meglio specificato nel successivo Titolo III, avviene mediante:
 - la corresponsione di una somma in denaro;
 - buoni spesa da utilizzarsi presso esercizi commerciali convenzionati e/o di fiducia;
 - contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, ecc.);
 - contributi economici per l'acquisto di medicinali costosi e prodotti per la prima infanzia;
 - l'esenzione totale o parziale da tariffe o tributi (quali: la TARSU, il servizio trasporto scolastico e refezione scolastica per i figli frequentanti le scuole statali presenti nel territorio dell'Unione, ecc.).

Capo II – Limiti reddituali

Art. 6 – Indicatore situazione economica equivalente

1. Gli elementi necessari per l'applicazione dell'ISEE, configurati dalla normativa richiamata all'art. 1 del presente regolamento e dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate.
2. Per ogni ambito di applicazione di cui al precedente art. 2, con il presente regolamento vengono definiti i criteri e la misura di intervento a favore dei soggetti rientranti nelle diverse fasce ISEE.
3. Per i beneficiari di invalidità o di indennità di accompagnamento (non rilevabili ai fini ISEE), il Comune applica quale correttivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 130/2000, l'importo delle relative pensioni riparametrato in base al coefficiente dei componenti il nucleo.
4. La Giunta dell'Unione, in casi particolari debitamente motivati, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Comune di residenza del richiedente, potrà elargire un contributo economico e/o disporre l'erogazione gratuita o in compartecipazione di servizi al di fuori delle procedure e dei limiti di reddito di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Minimo vitale e soglia di disagio

1. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di adeguate risorse finanziarie per il soddisfacimento dei più elementari bisogni del vivere quotidiano.
2. L'Unione assume quale valore economico del minimo vitale annuo l'importo della pensione minima INPS rilevabile d'ufficio annualmente, rapportata, nel caso di nuclei composti da due o più persone, alla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del D. Lgs. n. 130/2000.
3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale di cui sopra è riconosciuto, nei limiti di cui al precedente art. 5, il massimo beneficio economico applicabile sia in termini di accesso alla prestazione che di esenzione dal pagamento delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici.
4. Per soglia del disagio si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare, pur non trovandosi nella situazione di cui ai precedenti commi, necessitano di benefici e/o interventi a condizioni agevolate.
5. L'Unione assume quale valore economico della soglia del disagio l'importo del minimo vitale, calcolato come sopra, aumentato del 20%.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Capo I – Contributi alla Persona

Art. 8 – Contributo economico per fabbisogni di carattere primario

1. L'Unione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei criteri fissati dal presente regolamento, concede, ai soggetti di cui all'art. 3, le seguenti forme di assistenza economica:
 - a) contributo temporaneo;
 - b) contributo finalizzato o straordinario una tantum;
 - c) contributo con patto di restituzione.

- Contributo Temporaneo.

Qualora si tratti di assistenza generica (disoccupazione, lunghe assenze dal lavoro per malattia non retribuita, cure mediche costose, bollette e affitti particolarmente onerosi, spese per la frequenza

scolastica dei figli, sostegno alla natalità, ecc.), il contributo viene erogato di norma per un periodo di tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi complessivi nell'anno.

L'importo mensile massimo erogabile non può essere superiore al valore in dodicesimi della differenza tra la soglia del minimo vitale e il reddito ISEE annuo del nucleo familiare.

- Contributo finalizzato o straordinario una tantum.

Si tratta di un contributo una tantum, rivolto a persone o nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito (anche se superiore al minimo vitale) e la stabilità familiare, quali spese eccezionali per acquisto di medicinali costosi, terapie mediche, protesi ecc., gravi eventi morbosi o le necessità derivanti dal venir meno di un congiunto per morte, separazione, abbandono. Il contributo può consistere anche nell'esenzione totale o parziale da tariffe o tributi. L'esenzione, in casi particolari valutabili di volta in volta, può avere anche carattere continuativo e comunque durare finché perdura la condizione di disagio.

- Buono alimentare

Il beneficio consiste nella consegna all'utente di un buono alimentare, il cui valore è stabilito dal responsabile il servizio sociale con il provvedimento di riconoscimento, da utilizzarsi presso esercizi commerciali. Il responsabile dei servizi sociali provvederà, in tal caso, a liquidare la fattura emessa dall'esercizio commerciale dell'importo corrispondente ai buoni alimentari rilasciati. L'Unione può provvedere anche direttamente alla consegna di pasti giornalieri preparati avvalendosi del servizio di ditte incaricate.

- Contributo con patto di restituzione.

Il contributo con patto di restituzione può essere erogato a persone o famiglie che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione, indennità di disoccupazione, attesa di cassa integrazione, ecc.).

L'utente sottoscrive un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi e con le modalità che vanno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

Il dipendente responsabile del procedimento provvederà all'esazione delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, il responsabile dei servizi sociali, sulla base di un riaccertamento della situazione, determinerà di:

- riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
- prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS, Prefettura, ecc.) nei confronti del cittadino;
- esperire azione di recupero, secondo le norme di legge, nel caso non ravvisi di dover modificare il patto per le motivazioni addotte dal cittadino.

Capo II – Prestazioni Sociali

Art. 9 – Servizio professionale di assistenza sociale e servizio assistenza domiciliare

1. Le definizioni e competenze relative al servizio professionale di Assistente Sociale nonché l'accesso al servizio di assistenza domiciliare e la definizione delle quote di compartecipazione sono stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni "Dall'Adige al Fratta" con deliberazione n. 7 del 13/07/2001 e s.m.i. in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

Art. 10 – Servizio di telesoccorso/telecontrollo

1. L'Unione si avvale del servizio di telesoccorso/telecontrollo domiciliare istituito dalla Regione Veneto con la L.R. 26/87. Esso è attivo 24 ore su 24, funziona sia come servizio di ascolto, in caso di emergenza, che come teleassistenza attraverso contatti telefonici programmati.
2. Possono richiedere l'attivazione del servizio tutti i cittadini che abbiano compiuto i 60 anni. Per età inferiori possono presentare domanda solo coloro che si trovino in situazioni di rischio sociale e/o sanitario debitamente documentato.
3. Con circolare della Regione Veneto n. 14 del 21/07/1997 è stata conferita delega ai Comuni per la possibile determinazione del concorso finanziario degli utenti. La quota degli utenti verrà trattenuta dall'Unione con vincolo di destinazione al miglioramento del servizio.
4. L'utente è esentato da qualunque forma di pagamento essendo il servizio gratuito.

Art. 11 – Soggiorni climatici

1. Il servizio, gestito direttamente o in accordo con altri Enti, ha lo scopo di consentire ad anziani autosufficienti di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi, ecc.). Il medesimo può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo.
2. Il servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.
3. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.
4. E' stabilita annualmente con atto di Giunta dell'Unione la quota in percentuale di compartecipazione a carico degli utenti dei soggiorni climatici.
5. Nel caso di utenti che versino in particolari situazioni di disagio economico, il responsabile dei servizi sociali dell'Unione, previa relazione dell'Assistente Sociale, potrà autorizzare la fruizione del soggiorno a speciali tariffe.

Capo III – Interventi a favore di soggetti ospitati presso strutture residenziali e semi-residenziali di natura socio-sanitaria

Art. 12 – Definizione e disposizioni generali

1. Ai sensi del precedente art. 2, punto III, nonché della disposizione di cui all'art. 6 comma 4, Legge 328/2000, l'Unione interviene a favore dei seguenti soggetti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture socio-sanitarie in forma residenziale o semi-residenziale:
 - a) persone non autosufficienti, valutate da parte dell'Unità Operativa Distrettuale;
 - b) persone non autosufficienti con patologie degenerative involutive, tali da non consentire un'adeguata permanenza nel proprio nucleo familiare, che si trovano inserite in strutture specializzate anche fuori dell'Ulss di appartenenza, qualora nella stessa non siano presenti strutture analoghe in grado di accogliere il soggetto;

- c) persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti le cui condizioni socio-economiche non consentano la permanenza presso il proprio domicilio.

Con riferimento alla precedente lettera a), l'Unione garantisce l'intervento limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali la Regione concede il rimborso della quota-parte di retta.

2. Nel caso in cui venga accertata, in corso di inserimento, la condizione di non autosufficienza dell'ospite, e ciò determini il superamento del numero massimo degli ospiti non autosufficienti autorizzato dalla Regione, l'Unione si riserva la facoltà di intervenire sino al limite dell'importo massimo della retta applicata per gli ospiti non autosufficienti, al netto del rimborso regionale suddetto. E' fatto salvo, comunque, l'obbligo della Struttura di inserire l'ospite stesso, non appena se ne verifichi la possibilità, nell'ambito dei posti letto autorizzati dalla Regione, pena la sospensione e/o revoca dell'intervento.

Art. 13 – Retta a carico dell'anziano

1. Per i soggetti di cui al precedente art. 12, la Struttura deve effettuare apposita comunicazione scritta all'Unione, anche per consentire l'eventuale assunzione degli obblighi connessi all'integrazione economica, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000, al momento dell'ingresso o dell'accertamento, in corso di inserimento, della condizione di non autosufficienza.
2. Per poter accedere alle prestazioni di cui al presente Capo III, l'utente (o un familiare dello stesso) deve sottoscrivere accordo con l'Unione con la quale si obbliga:
 - A) ad utilizzare le risorse economiche di cui ha la disponibilità giuridica, come di seguito elencate:
 1. proventi derivanti dai trattamenti economici, anche arretrati, di qualsiasi natura in godimento, salvo l'eventuale quota per le spese personali come comunicata dalle strutture residenziali all'inizio di ogni anno;
 2. patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, etc.);
 3. patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'immobile di civile abitazione già adibito a residenza dello stesso e utilizzato dai componenti il nucleo familiare presenti al momento dell'ingresso nella Struttura o dell'accertamento della condizione di non autosufficienza;
 - B) a delegare la Struttura presso la quale è ospitato alla riscossione dei proventi erogati a qualsiasi titolo da Enti e/o Istituzioni o, in alternativa, ad aprire apposito conto corrente (non cointestato con altre persone) presso il quale vengano accreditate tutte le somme predette, con contestuale ordine di pagamento continuativo a favore della Struttura medesima e autorizzazione all'invio o alla lettura dell'elenco dei movimenti di conto corrente a favore dell'Unione;
 - C) a trasmettere, su richiesta dell'ufficio competente, tutta la documentazione relativa alla propria posizione reddituale e patrimoniale.

Art. 14 – Concorso al pagamento delle rette dei tenuti agli alimenti

1. Nel caso che il ricoverato abbia parenti o affini obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. del Codice Civile, l'interessato, al fine di permettere all'Unione la valutazione della domanda di integrazione della retta, è invitato a sottoscrivere un modulo di autorizzazione all'Ente ad intraprendere, in nome e per conto proprio ed eventualmente a titolo di rivalsa, le azioni previste dalla legge nei confronti degli obbligati.
2. I parenti obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C., sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare il loro coinvolgimento.
3. La quota a carico degli stessi viene stabilita tenuto conto della loro situazione socio-economica complessiva e di quella del relativo nucleo familiare.

4. L'Unione, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, attua le procedure di legge necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati sopraccitati.

Art. 15 – Obbligo dell'Unione al pagamento delle rette

1. L'Unione è da intendersi in ogni caso obbligata al concorso nel pagamento delle rette in discorso solo previa adozione di provvedimento del Responsabile del servizio, tenuto conto di quanto esposto ai precedenti articoli.

TITOLO IV – ALTRE PROVVIDENZE

CAPO I – PROVVIDENZE A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 16 - Provvidenze per le associazioni e i gruppi

1. L'Unione sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio dei Comuni associati o comunque a favore dei cittadini residenti nel campo sociale e socio-sanitario e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.
2. L'Unione può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative e le spese di ordinaria gestione (illuminazione, riscaldamento e di ordinaria manutenzione) vengono assunte direttamente dal gestore; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. L'Unione può, se non da sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta..
3. A favore delle associazioni e dei gruppi l'Unione può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture i, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale.

Art. 17 - Contributi a seguito di convenzioni

1. Sono corrisposti contributi a fronte di convenzione volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgono una funzione di supplenza o di integrazione dei servizi sociali.
2. Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.
3. La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni e l'Unione e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore dell'iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

CAPO II - MODALITA' PER L'EROGAZIONE

Art. 18 - Documentazione

1. Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente titolo, deve presentare all'Unione istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.
2. Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.
3. La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.
4. Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dall'Unione, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Art. 19 – Istruttoria

1. L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la determinazione finale dove deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990 n°. 241.

Art. 20 - Erogazione dei contributi

1. Il contributo dell'Unione, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo. Il Responsabile dei servizi sociali ha facoltà di concedere anticipi sul contributo riconosciuto e prima della presentazione del consuntivo, qualora riscontri la necessità e urgenza da parte del beneficiario di provvedere a liquidazioni improcrastinabili.
2. Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.
3. Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determinata, dopo espresso diffida, la revoca del contributo concesso.

TITOLO V – ALBO BENEFICIARI

Art. 21 – Istituzione albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 22 – Struttura dell'albo

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
 - a) estremi del beneficiario ed indirizzo;
 - b) tipo e quantificazione delle provvidenze;
 - c) estremi dell'atto di concessione;
 - d) disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 23 – Registrazioni

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 24 – Gestione e aggiornamento

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente regolamento.
2. Il funzionario di cui al comma 1 provvede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Limite degli interventi economici

1. Qualora le risorse finanziarie stanziare dall'Unione risultino insufficienti a soddisfare le istanze secondo i parametri indicati negli articoli precedenti, si procederà alla riduzione proporzionale delle percentuali, sino alla concorrenza delle somme stanziare negli appositi interventi previsti dal Bilancio di Previsione.
2. In presenza di situazioni contingenti o di bilancio la Giunta dell'Unione può emanare atti di indirizzo per l'erogazione di contributi.

Art. 26 – Delega di attività sociali all'ULSS

1. I servizi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono gestiti dall'Azienda ULSS 21, ai sensi dell'art. 8 L.R. 56/94, mediante delega dei Comuni sui singoli servizi approvata dalla conferenza dei sindaci dei Comuni medesimi facenti parte della stessa Azienda.
2. Per tali attività l'Unione, per conto ed in nome dei Comuni associati, corrisponde all'Azienda ULSS 21 una quota annua pro capite per abitante stabilita periodicamente dalla conferenza dei sindaci d'intesa con l'Azienda ULSS 21.

Art. 27 – Utilizzo dati personali

1. Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia, quali recate in particolare dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 28 – Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente Unione e presso i Comuni associati in materia ed in contrasto con il regolamento medesimo.